

Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale

Comune di Polverigi

Provincia di Ancona



Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con atti di consiglio comunale n. 17 del 4 giugno
2001
e n. 51 del 6 dicembre 2003

S O M M A R I O

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO I - SEDE RIUNIONI, CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

Art. 2 - Sede delle riunioni

Art. 3 - Convocazioni

Art. 4 - Convocazioni d'urgenza

Art. 5 - Ordine del giorno

Art. 6 - Pubblicità

Art. 7 - Deposito e consultazione degli atti

TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 8 - Presidenza

Art. 9 - Compiti e poteri del Presidente

Art.10 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Art.11 - Numero legale

Art.12 - Verifica del numero legale

- Art.13 - Seduta di seconda convocazione
- Art.14 - Scrutatori
- Art.15 - Revisore del Conto
- Art.16 - Ordine della Seduta
- Art.17 - Svolgimento degli interventi
- Art.18 - Emendamenti
- Art.19 - Questioni pregiudizievoli e sospensive
- Art.20 - Fatto personale
- Art.21 - Chiusura della discussione
- Art.22 - Dichiarazione di voto
- Art.23 - Astensione dal voto
- Art.24 - Obbligo di astensione
- Art.25 - Rinvio della seduta
- Art.26 - Termine delle seduta

TITOLO III - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

- Art.27 - Mantenimento dell'ordine
- Art.28 - Comportamento dei consiglieri
- Art.29 - Comportamento del pubblico
- Art.30 - Tumulto in aula

TITOLO IV - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art.31 - Norme Comuni
- Art.32 - Interrogazioni
- Art.33 - Interpellanze
- Art.35 - Svolgimento delle mozioni
- Art.36 - Emendamenti alle mozioni
- Art.37 - Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art.38 - votazione delle mozioni
- Art.39 - Istanze - Petizioni - Proposte

TITOLO V - VOTAZIONI

- Art.40 - Forme di votazioni
- Art.41 - Votazioni palesi
- Art.42 - Controprova
- Art.43 - Esito della votazione
- Art.44 - Verbalizzazione delle riunioni
- Art.45 - Approvazione dei verbali
- Art.46 - Verbali delle sedute segrete
- Art.47 - Rettifica dei verbali
- Art.48 - Sostituzione del Segretario Comunale

TITOLO VII - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art.49 - Gruppi consiliari
- Art.50 - Conferenza dei Capigruppo

- Art.51 - Costituzione delle commissioni consiliari
- Art.52 - Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari
- Art.53 - Compiti e funzioni
- Art.54 - Commissioni speciali
- Art.55 - Adunanza delle commissioni

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.56 - Entrata in vigore

Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. L'articolato si propone come complesso normativo di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e nello Statuto per le parti che trattano le materie di cui al comma 1.
3. Qualora nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultino comunque disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

TITOLO I – Sede riunioni, convocazione ed ordine del giorno

ARTICOLO 2 - SEDE DELLE RIUNIONI

1. Il Consiglio si riunisce all'interno del Palazzo civico nell'apposita sala consiliare; per comprovate esigenze, circostanze speciali o giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, il Sindaco puo' determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nel luogo di riunione e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
2. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. In occasione delle sedute del Consiglio comunale vengono esposte all'esterno del Palazzo civico, per l'intera giornata, le bandiere della Repubblica Italiana e della Unione Europea.

ARTICOLO 3 - CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi, ed è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. Le convocazioni sono:

- a) ordinarie e straordinarie
- b) d'urgenza.

Le regole previste per le convocazioni ordinarie sono applicabili a quelle per le convocazioni straordinarie.

3. La convocazione di cui all'art. 10 dello Statuto Comunale contiene i seguenti elementi:

- a) data, ora inizio e luogo dell'adunanza;
- b) ordine del giorno degli argomenti da trattare, numerati progressivamente;
- c) data, ora di inizio e luogo dell'eventuale seconda convocazione.

4. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, a consegnarsi a domicilio a mezzo di un messo comunale o da un vigile urbano, che deve farne formale dichiarazione.

5. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

6. Può' essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale; su richiesta del consigliere l'avviso può' essere spedito a mezzo di telefax.

7. In caso di convocazione ordinaria, l'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore antecedenti l'inizio della seduta.

8. L'avviso deve essere consegnato:

- a) per le convocazioni ordinarie : almeno 5 giorni prima della seduta;
- b) per le convocazioni d'urgenza: almeno 24 ore prima della seduta.

9. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei consiglieri. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONI D'URGENZA

1. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza. I motivi d'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni argomento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ARTICOLO 5 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

2. Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

3. La determinazione dell'ordine progressivo di trattazione degli argomenti contenuti nell'atto di convocazione è di esclusiva competenza del Sindaco.

4. Caratteristiche peculiari dell'ordine del giorno sono la chiarezza e la specificità degli argomenti trattati, la genericità degli oggetti è ammessa solo per quegli atti a mero contenuto dichiarativo e dissertatorio.

5. Debbono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.

6. Il Consiglio comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

8. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 6 - PUBBLICITA'

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della seduta, a cura del Segretario Comunale.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositati, per la consultazione, presso la segreteria comunale, nel giorno della riunione e nei quattro giorni precedenti; l'eventuale rilascio di documentazione richiesta dai consiglieri viene eseguita entro 24 ore dalla richiesta scritta.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere il rilascio, del tutto gratuito, delle copie dei documenti non compresi al punto 1., ritenuti utili per il corretto e completo espletamento del proprio mandato. Il responsabile dell'Ufficio Segreteria provvede al rilascio delle copie dei documenti richieste per iscritto, nel termine di giorni 7; il non rispetto del termine predetto deve essere adeguatamente motivato.

3. Il Sindaco, qualora le richieste di informazioni da parte dei Consiglieri costituiscono un serio ostacolo al regolare svolgimento dell'attività lavorativa degli uffici con ripercussioni negative sullo svolgimento dei servizi, può determinare i giorni e gli orari nei quali i responsabili dei servizi sono a disposizione dei consiglieri per informazioni. I consiglieri comunali di norma non richiedono copie di atti in possesso dei Capigruppo consiliari. Il Sindaco può negare l'estrazione di copie qualora la richiesta è palesemente presentata al solo fine di intralciare l'attività amministrativa, come nel caso di richiesta di tutte le deliberazioni di un determinato anno, di tutte le ordinanze, ecc.

TITOLO II - Svolgimento delle adunanze

ARTICOLO 8 - PRESIDENZA

1. Il consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al consigliere anziano secondo l'ordine dei voti ricevuti.

ARTICOLO 9 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, con il Revisore dei conti, con le istituzioni, le aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
6. Il Presidente può invitare nella sala consiliare i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può, altresì, invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
7. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai consiglieri, le persone di cui al comma 6 vengono congedate.

ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità e le attitudini delle persone stesse.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si verifichi la situazione suddetta, il Consiglio su proposta motivata del Presidente, di un consigliere o del Segretario comunale ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula i membri del Consiglio, il Segretario e gli Assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire.

ARTICOLO 11 - NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà' dei consiglieri assegnati per legge al Comune.
2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali esse, o i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse.
3. I membri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel

numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, non computando in tale numero il Presidente. Modifica al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale apportata con delibera consiliare n. 51 del 6-12-2003

ARTICOLO 12 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri accertato per appello nominale disposto dal Presidente.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i membri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
4. I membri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenute a darne avviso al Segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.
5. Nel caso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
6. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.
7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.
8. Di quanto sopra viene data atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 13 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso della

seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.

ARTICOLO 14 - SCRUTATORI

1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

ARTICOLO 15 - REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del Conto può essere invitato dal Presidente ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ARTICOLO 16 - ORDINE DELLA SEDUTA

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sotto posta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno. In casi eccezionali l'eventuale trattazione di argomenti non iscritti all'O.D.G. che non dia luogo ad atti deliberativi può essere decisa a maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente, l'Assessore, o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare l'esistenza dei pareri espressi dall'art. 49 della legge 18/08/2000, n. 267.

3. Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiede la parola, si procede subito alla votazione.

4. Gli interventi dei consiglieri, ai quali il Presidente concede la parola, seguono questo ordine:

- esame di eventuale modifica all'ordine di trattazione e/o rinvio del punto o dei punti all'ordine del giorno, e messa ai voti della proposta;
- esame generale della proposta di votazione;
- esame analitico dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla, di norma, dal proprio seggio.

2. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

3. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere può parlare per non più di due volte.

4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per l'esame sulle proposte di deliberazioni e per proporre modificazioni alle stesse;
 - b) i cinque minuti per gli interventi per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno;
5. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere. L'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.
6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
7. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi allo stesso; può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ARTICOLO 18 - EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti e sottoemendamenti vanno presentati da ogni Consigliere in forma scritta.
2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
3. Il sottoemendamento è l'emendamento ad un emendamento già presentato.
4. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti possono essere depositati presso la Segreteria comunale.
5. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione devono essere corredati dai pareri dei responsabili o del segretario comunale.

ARTICOLO 19 - QUESTIONI PREGIUDIZIEVOLI E SOSPENSIVE

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o proporre la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non

le respinga, a maggioranza.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

5. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.

6. Ove il consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ARTICOLO 20 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno; se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

ARTICOLO 21 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione, dopo avere accertato che tutti i consiglieri hanno terminato i loro interventi nei limiti sopra stabiliti all'art. 17.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, se l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

3. Ciò può avvenire solo dopo che sia intervenuto nel dibattito almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

ARTICOLO 22 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere, o un consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento, proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 23 - ASTENSIONE DAL VOTO

1. Prima che abbia inizio la votazione, i membri del Consiglio possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.
2. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

ARTICOLO 24 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare nel verbale.

ARTICOLO 25 - RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO

1. Nell'ipotesi che non si riesca ad ultimare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e se nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno successivo, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso di convocazione non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.
3. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

ARTICOLO 26 - TERMINE DELLA SEDUTA

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

TITOLO III - Ordine durante le sedute

ARTICOLO 27 - MANTENIMENTO DELL'ORDINE

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente.

ARTICOLO 28 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia

chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Per nessun motivo il Presidente può espellere un consigliere dall'aula. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

ARTICOLO 29 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

2. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

3. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta consiliare, nella parte della sala riservata ai consiglieri.

4. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine, fatta salva la perseguibilità di eventuali reati commessi.

ARTICOLO 30 - TUMULTO IN AULA

1. Qualora si verifichi un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto.

2. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato ovvero toglierla definitivamente; in questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

TITOLO IV - Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni

ARTICOLO 31 - NORME COMUNI

1. Al fine di espletare la loro funzione, i consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività

amministrata.

2. Di norma lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta. Trascorso tale termine per la trattazione di altre interrogazioni ed interpellanze, può essere rinviato alla seduta successiva.

3. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni relative a questioni identiche o strettamente connesse sono di norma trattate congiuntamente.

4. La proposta di delibera redatta dal consigliere e' trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale a decorrere dal quinto giorno dalla presentazione con i relativi pareri.

ARTICOLO 32 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta.

2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro , conciso ed in termini corretti. Ove venga richiesta espressamente una risposta orale, lo svolgimento dell'interrogazione avviene nel corso della prima seduta consiliare

utile o, per comprovate esigenze, in altra seduta. All'uopo viene inserito uno specifico punto all'ordine del giorno.

3. L'interrogazione in caso d'urgenza, può' essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni già iscritte nell'ordine del giorno. In questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dallo stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

4. Il Presidente o un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro trenta giorni.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il testo delle interrogazioni viene letto dal Presidente.

6. Alla risposta del presidente o di un assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

7. Quando l'interrogante richiede risposta scritta, la stessa deve essere data entro trenta giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

8. Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione

dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio, si intende che per la stessa e' richiesta risposta scritta.

9. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non da luogo a discussione.

10. L'interrogazione, in caso di assenza dell'interrogante, viene rinviata alla seduta successiva ed in caso di ulteriore assenza, si intende ritirata definitivamente.

ARTICOLO 33 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile a decorrere dalla data di presentazione. Ove per comprovate esigenze, ciò non fosse possibile, lo svolgimento dell'interpellanza avverrà nella seduta successiva.

3. La trattazione delle interpellanze avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il testo dell'interpellanza viene letto dal Presidente.

4. L'interpellanza in caso di assenza dell'interpellante, viene rinviata alla seduta successiva ed in caso di ulteriore assenza, si ritiene definitivamente ritirata.

5. L'interpellante illustra la propria interpellanza, per un tempo non superiore a 10 minuti, prima della risposta del Sindaco. Dopo la risposta, l'interpellante dichiarerà se e' o meno soddisfatto e per quali ragioni contenendo tale dichiarazioni nel termine di 5 minuti.

6. Qualora l'interpellante dichiari di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'argomento dell'interpellanza, può trasformare la stessa in una mozione nel corso della seduta. La mozione sarà immediatamente letta dal Presidente ed iscritta per lo svolgimento all'ordine del giorno della seduta successiva.

ARTICOLO 34 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una presa di posizione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco, ed è iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale trascorsi 5 giorni dalla presentazione. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

3. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a

conclusione del dibattito.

ARTICOLO 35 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai quindici minuti, tutti i membri del Consiglio. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ARTICOLO 36 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ARTICOLO 37 - ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel caso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ARTICOLO 38 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso.
3. Il proponente ha diritto di chiedere che sia posta ai voti, successivamente alle diverse votazioni parziali, la propria mozione nel testo originario che viene votata nel suo complesso per appello nominale.

ARTICOLO 39 - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli od associati, inoltrate ai sensi dell'art. 34 e 38, del vigente Statuto, possono essere inserite dal Sindaco, in relazione alla loro rilevanza, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento.

TITOLO V - Votazioni

ARTICOLO 40 - FORME DI VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni che comportano valutazioni o apprezzamenti su persone si prendono a scrutinio segreto, mediante schede da depositare in apposita urna.

ARTICOLO 41 - VOTAZIONI PALESI

1. Le votazioni palesi si tengono per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandano almeno tre consiglieri; per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun consigliere ad alta voce.
2. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

ARTICOLO 42 - CONTROPROVA

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad un altro oggetto.
2. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ARTICOLO 43 - ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.
2. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità dei voti la proposta s'intende non approvata.
4. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.
5. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, riconosce e proclama l'esito della votazione, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
6. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della

votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

7. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che ha sollevato la contestazione e ad un altro per opporvisi.

8. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

ARTICOLO 44 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. I processi verbali sono stesi a cura del Segretario Comunale ed oltre alle indicazioni dei consiglieri presenti e degli assenti, devono contenere il resoconto fedele della discussione, il nome di coloro che vi hanno preso parte, gli ordini del giorno presentati, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, l'indicazione dei consiglieri che si siano astenuti o dichiarati contrari, il nome dei consiglieri chiamati per appello nominale e la loro risposta, infine la forma seguita in ogni votazione.

2. I processi verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

3. L'intera discussione di ogni seduta viene registrata su supporto magnetico conservato presso la Segreteria.

4. I processi verbali, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, rimangono a disposizione dei Consiglieri e vengono inviati in copia a ciascun capogruppo almeno cinque giorni prima della seduta successiva.

ARTICOLO 45 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

2. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza formale votazione; occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

3. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

4. Nel caso in cui la vicinanza di più sedute non consenta la materiale stesura di tutte le deliberazioni, gli adempimenti di cui sopra vengono differiti ad altra seduta.

ARTICOLO 46 - VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione, se non espressamente richiesto dai consiglieri. In tal caso, gli interventi vengono riportati succintamente, senza indicare il nominativo di chi pronuncia l'intervento.

ARTICOLO 47 - RETTIFICA DEI VERBALI

1. Il consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione di merito della questione.
2. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. se vengono manifestate contrarietà possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contrario. Dopo tali interventi, il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
3. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.
4. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ARTICOLO 48 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi, ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. I tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale.

TITOLO VII - Gruppi e commissioni consiliari

ARTICOLO 49 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui e' stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri; nel caso pero' che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso e' riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio Capigruppo.
5. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
6. I Capigruppo Consiliari, ai fini dell'art. 125 della legge 18/8/2000, n. 267, eleggono domicilio presso l'ufficio Segreteria del Comune di Polverigi.
7. Può essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o consiglieri receduti da altri gruppi.

ARTICOLO 50 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza Dei Capigruppo".
2. La Conferenza dei Capigruppo è competente:
 - in materia di promozione di dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere per colui che è stato assente per tre volte consecutive dai lavori del consiglio, mediante la richiesta all'interessato di produrre difese a suo favore entro 20 giorni - dopo di che sarà il consiglio a decidere sulle giustificazioni addotte;
 - in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
 - in materia di organizzazione della trasmissione ai singoli consiglieri delle informazioni utili all'espletamento del loro mandato;
 - in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
 - in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale;
 - in materia di elaborazione, nei modi e con le procedure ritenute necessarie, dei regolamenti previsti dallo Statuto i quali dovranno poi essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - alle risorse logistiche del consiglio e dei consiglieri.
3. Le proposte e le decisioni della conferenza dei capigruppo su argomenti politico- amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco. Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

ARTICOLO 51 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del

medesimo, può istituire nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.

2. Dette commissioni sono organi interni al Consiglio comunale e corrispondono di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

3. Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

4. Il funzionamento delle commissioni speciali è desunto da quello indicato per le commissioni permanenti.

ARTICOLO 52 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.

2. Le commissioni sono nominate, con votazione palese, su designazione dei capigruppo consiliari. Le stesso eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente.

3. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte dal Segretario Comunale o da altro dipendente designato dal Sindaco.

4. Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

5. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, previa comunicazione al Sindaco, esperti, tecnici, responsabili degli uffici e dei servizi comunali, amministratori di enti e aziende dipendenti del Comune.

6. In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.

7. Le commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

8. Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. I voti sono espressi in modo palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai consiglieri componenti e' corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dalla legge n. 265/1999.

ARTICOLO 53 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

2. A Tali effetti esse svolgono funzioni consultive, di studio e di

proposta e specificatamente:

- possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i loro problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune e' interessato.
- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza.

ARTICOLO 54 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo e indagine sull'attività dell'amministrazione comunale;
2. La deliberazione che istituisce la commissione speciale indice in materia particolareggiata l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;
3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza e' attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
4. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 53 e 55 del presente regolamento;
5. La commissione e' sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio. Le sedute ed i lavori della commissione non è opponibile, da parte degli uffici il segreto d'ufficio.

ARTICOLO 55 -ADUNANZA DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o in sua vece dal Vicepresidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Della convocazione e' data notizia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. Le sedute delle commissioni sono, di regola pubbliche, sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
3. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. La prima riunione della commissione, per l'insediamento la nomina del Presidente e del Vicepresidente, e' convocata dal Sindaco entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione.
5. Delle sedute delle commissioni sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario. I

verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante, copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte di deliberative cui si riferiscono.

Disposizioni Finali

ARTICOLO 56 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.